



CH-3003 Berna, UFSP

Va a:
Alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legge sulle epidemie

N° del fascicolo:
Ns. riferimento: OTS
Liebefeld, 25 agosto 2021

Direttiva dell'UFSP ai Cantoni del 25 agosto 2021

Accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 per persone provenienti dall'estero

I. Scopo della direttiva

La presente direttiva serve all'applicazione dei provvedimenti di vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera. Puntano a garantire l'esecuzione uniforme dell'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 e del suo finanziamento.

II. Situazione iniziale

Il Consiglio federale assicura in via sussidiaria l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili (art. 44 della legge sulle epidemie [LEp; RS 818.101], art. 60 dell'ordinanza sulle epidemie [OEp; 818.101.1]). A questi appartengono anche i vaccini.

Secondo l'articolo 64 capoverso 1 OEp, la Confederazione si assume i costi della fornitura degli agenti terapeutici ai Cantoni. Secondo l'articolo 64 capoverso 2 OEp, i Cantoni si assumono a livello intercantonale i costi del trasporto e della distribuzione degli agenti terapeutici. L'assunzione delle spese per la copertura vaccinale della popolazione si conforma al sistema dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare (art. 73 cpv. 2 LEp). Se non sono assunte, in tutto o in parte, da un'assicurazione sociale, le spese sono a carico della Confederazione (art. 73 cpv. 3 LEp).

L'UFSP stabilisce in collaborazione con i Cantoni la quota degli agenti terapeutici da attribuire a ogni Cantone. Nel farlo, tiene conto dell'entità della minaccia e dell'effettivo fabbisogno dei Cantoni (art. 62 OEp). In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica e in una situazione di limitata disponibilità degli agenti terapeutici, il DFI può disciplinarne l'attribuzione con una lista di priorità (art. 61 OEp).

I Cantoni promuovono le vaccinazioni provvedendo affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo (art. 21 cpv. 1 lett. c LEp). I Cantoni assicu-

rano la possibilità di effettuare vaccinazioni di massa in caso di necessità. Mettono a disposizione l'infrastruttura necessaria (art. 37 OE). Nel settore della sorveglianza e della valutazione, le autorità cantonali competenti rilevano la quota delle persone vaccinate e informano regolarmente l'UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo (art. 24 cpv. 2 LE).

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e l'assicurazione militare (AM) assumono i costi della vaccinazione delle persone provviste di una pertinente assicurazione e alle relative condizioni. La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti (art. 64a OE) perché questi ultimi non sono autorizzati, secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), a somministrare vaccinazioni a carico dell'AOMS. Inoltre, secondo l'articolo 64c OE, la Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera sprovviste di AOMS, sui frontalieri sprovvisti di AOMS, sugli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS come pure sui loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera e che vivono nella stessa economia domestica.

Non hanno accesso alla vaccinazione le persone che non appartengono alle categorie summenzionate, come in particolare i viaggiatori in provenienza da altri Paesi.

III. Basi legali concernenti il coordinamento dell'esecuzione

Secondo l'articolo 77 LE, la Confederazione vigila sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni. In questo contesto, coordina i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme. A tal fine può prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione e, in caso di rischi per la salute pubblica, ordinare ai Cantoni di applicare determinati provvedimenti d'esecuzione nonché obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione (cfr. art. 77 cpv. 3 lett. a, b e c LE). Inoltre, secondo l'articolo 8 capoverso 2 LE, in vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l'UFSP può ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti. Quale autorità federale competente, l'UFSP può impartire apposite istruzioni.

IV. Direttiva

Per garantire un'esecuzione uniforme, l'UFSP emana la seguente direttiva:

- 1° Ai Cantoni viene ordinato di provvedere a che, nelle strutture di vaccinazione coinvolte nelle rispettive campagne vaccinali, l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 sia consentito unicamente ai gruppi di persone seguenti:
 - a. cittadini svizzeri provvisti di AOMS secondo la LAMal (che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera o all'estero [Svizzeri all'estero])
 - b. cittadini stranieri provvisti di AOMS secondo la LAMal (che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera o all'estero)
 - c. cittadini stranieri sprovvisti di AOMS che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera
 - d. cittadini stranieri sprovvisti di AOMS che non hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera e che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (frontalieri)
 - e. Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS secondo la LAMal che non hanno dimora abituale in Svizzera
 - f. cittadini stranieri sprovvisti di AOMS, che non hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera, nonché i partner, i figli o i genitori e i suoceri di Svizzeri all'estero e che vivono nella stessa economia domestica
- 2° Per la verifica dell'identità delle persone nelle strutture di vaccinazione, a seconda della categoria di persone di cui al numero 1 vanno verificati i documenti seguenti:
 - a. per tutti i gruppi di persone di cui al numero 1: carta d'identità o passaporto
 - b. per le persone di cui al numero 1 lettere a e b: tessera di assicurato di un'AOMS svizzera secondo la LAMal
 - c. per le persone di cui al numero 1 lettera c: titolo di soggiorno in Svizzera
 - d. per le persone di cui al numero 1 lettera d: prova dell'attività lucrativa rilasciata da un datore di lavoro in Svizzera
 - e. per le persone di cui al numero 1 lettera f: attestato firmato congiuntamente da Svizzeri

all'estero e da persone di cui al numero 1 lettera f che conferma lo statuto di partner, figlio, genitore o suocero che vive nella stessa economia domestica.

La presente direttiva entra in vigore il 1 settembre 2021.

Vi ringraziamo di prendere atto di quanto sopra e di attuarne i contenuti.

Distinti saluti

La direttrice

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A-Lévy', is written over the printed name.

Anne Lévy